

Proponente: 31.A
Proposta: 2019/1082

del 04/06/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 912

del 04/06/2019

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: INDIZIONE DI BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. PER LA RICERCA DI UNA UNITA' DA ASSUMERE CON PROFILO DI "COLLABORATORE SERVIZI DI ACCOGLIENZA" CON MANSIONI DI CENTRALINISTA – CATEGORIA B1 A TEMPO PIENO - RISERVATO AI SOGGETTI "PRIVI DELLA VISTA" DI CUI ALLA LEGGE N. 113/1985 - PROPEDEUTICO ALLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO TRAMITE APPOSITE LISTE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO SERVIZIO "COLLOCAMENTO MIRATO" DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Premesso:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05.02.2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019-2021 e i relativi allegati tra cui il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie e che successivamente con deliberazione di Giunta Comunale del 9/5/2019 n. 94 è stato approvato il Piano della performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- che è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 54 del 29.04.2019 il Rendiconto della gestione per l'anno 2018 e relativi allegati;
- che con Deliberazione G.C. 14.12.2018 n. 214 è stato da ultimo approvato il **“PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2020-2021 – ANNO 2019 STRALCIO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI - RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA. DICHIARAZIONE SULL'ASSENZA DI ECCEDENZE, ESUBERI, SOPRANNUMERI EX ART. 33 D.LGS. N. 165/2001 A VALERE PER IL 2019”**, positivamente vistato dai Revisori dei Conti con proprio Verbale n. 26 del 14.12.2018;

Vista e richiamata complessivamente la suddetta Deliberazione Giunta Comunale del 14.12.2018 n. 214 di I.D. avente per oggetto **“PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ANNI 2019-2020-2021 – ANNO 2019 STRALCIO”**, ed in particolare quanto previsto al punto 3 **“RICHIAMO AI PRECEDENTI PIANI OCCUPAZIONALI – NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ASSUNZIONI – SPESA DI PERSONALE – VINCOLI E LIMITI – VERIFICA SITUAZIONE SOGGETTIVA DELL'ENTE”**, nella quale si indicavano già tutti i limiti e le normative di riferimento, in merito al contenimento / riduzione della spesa del personale ed in materia di assunzioni e di regime vincolistico esistente, nonché le condizioni oggettive / e soggettive da possedere al fine di poter effettuare assunzioni, ed in particolare si specificava quanto segue:

“... omissis....

*Allo stato attuale, pertanto tutti i documenti contabili già approvati / in via di approvazione di indirizzo, programmazione e rendicontazione dimostrano l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale e conseguentemente **il Comune di Reggio Emilia presenta tutte le condizioni previste per poter programmare ed effettuare assunzioni nell'anno 2019 e seguenti, secondo il regime vincolistico vigente.**”;*

Tenuto conto che, **successivamente all'approvazione del nuovo PTFP 2019-2021** è stata approvata la Legge di Bilancio per l'anno 2019 - Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, con la quale:

- non si apporta alcuna particolare innovazione o modificazione circa le facoltà assuntive sia a tempo determinato che indeterminato per gli Enti Locali che vengono confermate;
- si prorogano le validità delle graduatorie concorsuali pubbliche approvate a decorrere dal 2010, con scadenze diversificate a seconda dell'anno della loro approvazione (art. 1 commi da 361 a 367);
- si introducono invero numerose novità in materia di: compartecipazione degli Enti Locali ai vincoli di finanza pubblica, di “pareggio di Bilancio”, di sistema degli equilibri, di comunicazioni e di sanzioni, alleggerendo in parte i vincoli preesistenti;
- in particolare all'art. 1 – *i commi da 819 a 826* sanciscono a decorrere dal 2019, il definitivo superamento del saldo di competenza (pareggio di Bilancio) in vigore dal 2016 e più in generale delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di Bilancio; **stabiliscono che dal 2019** il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari di bilancio disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, che gli Enti si considereranno *“in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”* desunto *“dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”*; stabiliscono inoltre che relativamente al saldo finale di competenza 2018 restano fermi, a pena di sanzione, solo gli obblighi connessi all'invio del monitoraggio e della certificazione, di cui ai commi da 469 a 474 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016, che avranno pertanto solo valore conoscitivo, esplicitando l'abbandono delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio di Bilancio nell'anno 2018; che restano ferme (*comma 823*) altresì le sanzioni previste dall'art. 1 co. 475 lett. c) e seguenti... lett. e) della legge n. 232/2016 in caso di ritardato/mancato invio nei termini previsti (entro il 01/04/2019) della certificazione inerente il saldo non negativo 2018 (come indicato anche dalla Circolare n. 3 del MEF RGS Prot. 23202 del 14/02/2019); ancora dispongono a decorrere dall'anno 2019, la

cessazione dei commi della Legge n. 232/2016 inerenti l'obbligo del pareggio di bilancio e del regime sanzionatorio; il comma 904 conferma, con modificazioni, le sanzioni di cui all'art. 9 comma 1-quinquies del D.L. 113/2016 convertito in legge n. 146/2016 – comportanti il divieto di assunzione a qualsiasi titolo (previste per gli EE.LL. in caso di non approvazione entro i termini stabiliti dalla legge, dei Bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e di mancata trasmissione dei relativi dati alla BDAP della RGS entro 30 giorni dal termine previsto per la loro approvazione);

Considerato pertanto - in materia di rispetto dei termini prescrittivi previsti dalle vigenti normative a pena di sanzione (divieto di assunzione), per l'adozione dei Bilanci e per la trasmissione /certificazione dei dati relativi alle P.A. competenti - quanto segue:

- che era stato differito al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;
- che come anzidetto in premessa - successivamente all'approvazione del "*Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale – anni 2019-2020-2021 – anno 2019 stralcio*" - con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05.02.2019 sono stati approvati (entro i termini stabiliti dalla legge), il Bilancio previsionale 2019-2021 e i relativi allegati tra cui il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e con successive deliberazioni di G.C. anche il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Risorse Finanziarie, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché il Piano della performance 2019-2021 - documenti dai quali si rileva la conferma del pieno rispetto e l'osservanza, allo stato attuale, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale e pertanto la presenza di tutte le condizioni oggi richieste per poter effettuare assunzioni ;
- che si è inoltre provveduto alla trasmissione informatica dei dati relativi all'adozione del Bilancio previsionale 2019 – 2021 alla BDAP della RGS in data 26/02/2019, nonché alla comunicazione definitiva in merito al monitoraggio del Pareggio di Bilancio per l'esercizio 2018 (rendiconto) trasmessa informaticamente al M.E.F. - RGS in data 21/03/2019 e pertanto entro gli anzidetti termini prescrittivi, previsti dalla Legge di Bilancio per l'anno 2019 n. 145 del 30/12/2018;
- che è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 54 del 29.04.2019 il Rendiconto della gestione per l'anno 2018 e relativi allegati;
- che si è inoltre provveduto alla trasmissione informatica anche dei dati relativi al suddetto Rendiconto – Consuntivo 2018 alla BDAP della RGS in data 15/05/2019, come da certificazione rilasciata dalla BDAP per via informatica, e pertanto entro gli anzidetti termini prescrittivi previsti dalla Legge di Bilancio per l'anno 2019 n. 145 del 30.12.2018;

Riscontrato e confermato, **anche a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2018**, quanto segue:

che, in relazione al disposto dell'art. 1 comma 557 quater della legge n. 296/2006 e smi e al disposto dell'art. 9 co. 28 del D.L. 78/2010 e smi: il Comune di Reggio Emilia presenta a Rendiconto 2018, un ampio contenimento della spesa finale 2018 di personale entro quella sostenuta nella "Media del triennio 2011-2013" e di lavoro flessibile entro i tetti di spesa 2009 ed il Bilancio previsionale 2019-2021, comprensivo dei fabbisogni di personale inerenti il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021, è stato adottato tenuto conto dei suddetti vincoli - come già acclarato nei documenti contabili di Rendicontazione 2018 e Programmazione 2019-2021 certificati dal Collegio dei Revisori (Media triennio 2011-2013 Euro 46.683.158,86 – Rendiconto 2018 Euro 45.537.175,58 – 2,454% rispetto alla media del triennio di riferimento; Spesa di personale per lavoro flessibile / tempo determinato a rendiconto 2018 ampiamente contenuta nei limiti di cui all'art. 9 co. 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.(100% del tetto di spesa 2009 al netto delle voci escluse) - cfr. Relazione sulla Gestione Allegata al Rendiconto di Gestione 2018 e Relazione dei Revisori al Rendiconto 2018 – Verbale n. 6 del 29/03/2019, nonché Parere dell'Organo di Revisione sul Bilancio di Previsione 2019-2021 Verbale n. 26 del 14/12/2018;

Considerato conseguentemente, sulla base dell'attuale vigente normativa, nonché dei documenti completi di programmazione e rendicontazione dell'Ente e delle condizioni soggettive del Comune di Reggio Emilia, **che si possa proseguire, anche per l'anno 2019 e seguenti ad effettuare assunzioni di personale sia a tempo indeterminato** che determinato nel limite del regime vincolistico vigente sopra citato, secondo gli impegni già assunti e l'insorgere di nuove esigenze, tenuto conto di quanto ivi programmato e autorizzato;

Preso atto e richiamato in particolare quanto dichiarato, specificato ed autorizzato nella suddetta **Deliberazione Giunta Comunale del 14.12.2018 n. 214 di I.D.** di approvazione del "*Piano Triennale dei Fabbisogni anni 2019-2020-2021. Anno 2019 Stralcio. Provvedimenti Conseguenti – Rideterminazione Dotazione Organica. Dichiarazione sull'assenza di eccedenze, esuberi, soprannumeri ex art. 33 D. Lgs. n. 165/2001 a valere per il 2019*" :

- Al Capoverso 3 delle premesse:

“...omissis...”

Inoltre, in relazione all'obbligo di occupare lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999 e smi “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, art. 1 e 8 (disabili) e art. 18 (altre categorie protette riservatarie), secondo le quote di copertura previste dalla legge per i datori di lavoro che impiegano oltre 50 dipendenti, e fissate rispettivamente nel 7% (per i disabili) e 1% (per le altre categorie protette), si specifica che il Comune di Reggio Emilia non presenta alcuna “scopertura” in materia, né di soggetti “disabili” né di altre “categorie protette”, come si evince dall'ultimo “Prospetto Informativo relativo all'anno 2017” compilato con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre 2017, trasmesso dal Comune di Reggio Emilia in data 30.01.2018 telematicamente al Centro per l'Impiego territorialmente competente – Collocamento Mirato entro i termini previsti dalla legge e secondo le disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 02/11/2010 e smi.”

e valido con riferimento alla data di approvazione del Piano triennale 2019-2021;

- al Capoverso 7 delle premesse **“ALTRI INDIRIZZI ED AUTORIZZAZIONI COMPLESSIVI PER IL TRIENNIO 2019-2021”**, approvato al punto 1) del dispositivo della suddetta deliberazione **ove si autorizzava, tra l'altro, al verificarsi delle indicate condizioni, quanto segue:**

...omissis...

- ***Assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 68/99, unicamente a ripiano di eventuali scoperture che dovessero verificarsi in quote d'obbligo (non incidenti sulle cifre destinate alle nuove assunzioni)....”;***

Tenuto conto inoltre che alla data del 30.01.2019 è stato inviato telematicamente al Centro per l'Impiego territorialmente competente – Collocamento Mirato, entro i termini previsti dalla legge e secondo le disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 02/11/2010 e smi., il **“PROSPETTO INFORMATIVO DEL PERSONALE IN SERVIZIO relativo all'anno 2018”**, ai sensi e per gli effetti di cui alla citata Legge n. 68/1999 e s.m.i., compilato con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre 2018, da cui non risultavano scoperture né di soggetti “disabili” né di altre “categorie protette”;

Considerato tuttavia:

- che, successivamente all'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019-2021, ed all'invio del “Prospetto Informativo....”, ed in particolare in data 30.03.2019, si è verificata l'improvvisa e non preventivabile cessazione dal servizio (a causa di decesso avvenuto in data 29/03/2019 – cfr. D.D. RUAD n. 667 del 06/05/2019) di una dipendente già assunta a copertura della speciale quota d'obbligo riservata dalla Legge 113/1985 ai “centralinisti non vedenti”, e rientrante nel più ampio ambito della Legge 68/1999;
- che la dipendente deceduta era infatti stata assunta nel 2011, a tempo indeterminato presso il Comune di Reggio Emilia quale “Collaboratore Servizi di Accoglienza” Cat. B1, con mansioni di Centralinista “non vedente” ai sensi della Legge 113/85 e computata tra i disabili di cui alla Legge 68/99, e che pertanto risultava nominativamente inserita, a copertura della specifica quota d'obbligo riservata ai Centralinisti non vedenti, sulla base del numero dei posti di lavoro, anche nel sopracitato **“PROSPETTO INFORMATIVO DEL PERSONALE IN SERVIZIO relativo all'anno 2018”**, già trasmesso in gennaio 2019 al Collocamento Mirato del Centro per l'impiego di Reggio Emilia;
- che da pari data 30.03.2019, si è quindi reso vacante in Dotazione Organica un posto con profilo di COLLABORATORE SERVIZI DI ACCOGLIENZA cat. B1, assegnato al Centralino e già destinato alla copertura della speciale “quota d'obbligo” riservata ai soggetti “non vedenti” di cui alla Legge 113/1985;
- che pertanto, a seguito del decesso della dipendente sopracitata, il Comune di Reggio Emilia resta con un solo centralinista non vedente in servizio, **presentando attualmente una “scopertura”** nella specifica quota d'obbligo prevista dalla legge n. 113/85, a favore dei centralinisti non vedenti, in relazione ai posti di lavoro/centralino, attualmente ad essi destinati;
- che tale “scopertura” deve essere ripianata obbligatoriamente dal primo momento utile, ai sensi di legge, in tale particolare e specifica categoria, anche onde evitare di incorrere nelle sanzioni a carico dei datori di lavoro inottemperanti, come peraltro già richiesto e segnalato dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Sezione Territoriale di Reggio Emilia;
- **che conseguentemente occorre procedere, al più presto, alla sostituzione della dipendente deceduta, con assunzione a tempo indeterminato di altra figura** con tale profilo e mansione al fine di ottemperare alle specifiche normative sui disabili e i centralinisti non vedenti;

- che tra l'altro, l'assunzione di tale figura non incide e non "erode" in alcun modo il budget assunzionale a disposizione per nuove assunzioni nel 2019, trattandosi di assunzione obbligatoria, ai sensi della Legge n. 68/1999 e s.m.i., a copertura di "quota d'obbligo" riservata (*ed in ogni caso avendo a disposizione ed occorrendo riutilizzare con specifica "finalizzazione" per la nuova figura da assumere in via obbligatoria, il medesimo budget di spesa risparmiato (e finalizzato) derivante dalla improvvisa cessazione dal servizio della dipendente deceduta*);

Viste e richiamate a tal proposito :

- la Legge n. 113/85 ed in particolare gli artt. 3, 4 nonché l'art. 6 per quanto attiene alle "Modalità per il collocamento" che all'art. 3 commi 2 e 4 dispone: ***"Anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo di vista iscritto all'albo professionale..."*** e ***"Qualora il centralino telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia più di un posto di lavoro, il 51% dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi della vista"***, ed al successivo art. 4 comma 2 dispone : ***"Nel caso in cui si renda disponibile un posto riservato ai centralinisti non vedenti e il datore di lavoro, pubblico o privato, abbia adempiuto agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie, è tenuto ad assumere il centralinista in eccedenza agli obblighi stessi"***;
- la legge n. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", in particolare art. 1 comma 3 che specifica che *"...restano ferme le norme per i centralinisti non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957 n. 594 e successive modificazioni, 28 luglio 1960 n. 778, 5 marzo 1965 n. 155, 11 aprile 1967 n. 231, 3 giugno 1971 n. 397 e 29 marzo 1985 n. 113..."*;

Considerato :

- che la legge n. 113/85, che tutela una specifica categoria di soggetti disabili ivi contemplati: i privi della vista ed ipovedenti gravi, è legge ulteriormente speciale, ricompresa nell'ambito della più ampia legge n. 68/99 ma con specifiche riserve d'obbligo a tali soggetti destinate;
- che conseguentemente, poiché tale assunzione si rende obbligatoria per legge, nell'ambito della specifica quota di riserva su posti/centralino destinata dalla legge 113/85 ai Centralinisti non vedenti - in sostituzione di dipendente deceduta conteggiata in tale quota - essa è esclusa complessivamente da ogni divieto assunzionale, è comunque sempre consentita, anche in presenza di disposizioni che limitano le assunzioni, e pertanto non incide sul budget spendibile per nuove assunzioni 2019, come ribadito tra l'altro anche dalla Circolare F.P. n. 1/2015, e così come peraltro già previsto dalla Circolare DFP 0011786 del 22/02/2011;

Preso atto:

- che pertanto, allo stato attuale ed in relazione a quanto accaduto, **si è verificata la condizione, già ipotizzata e prevista sul Piano Triennale dei Fabbisogni** per gli anni 2019-2021 al Capoverso 7 delle premesse ***"ALTRI INDIRIZZI ED AUTORIZZAZIONI COMPLESSIVI PER IL TRIENNIO 2019-2021"***, approvato al punto 1) del dispositivo della suddetta deliberazione, più sopra citata e che si riporta nuovamente, **che autorizzava, al verificarsi delle ivi indicate condizioni, ad effettuare quanto segue:**

"...omissis..."

Assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 68/99, unicamente a ripiano di eventuali scoperture che dovessero verificarsi in quote d'obbligo (non incidenti sulle cifre destinate alle nuove assunzioni)....";

- che occorre di conseguenza procedere, senza indugio, ad effettuare tutti gli adempimenti preliminari necessari all'assunzione di che trattasi, a ripiano della copertura verificatasi, con riferimento alla legge n. 113/1985, in quota d'obbligo di cui alla Legge 68/1999 – così come già disposto ed autorizzato per il triennio al verificarsi di tali condizioni, dal suddetto Piano Triennale dei Fabbisogni per gli anni 2019-2021 - specificando che all'atto della prima integrazione al Piano, si procederà anche ad inserire in dettaglio, a titolo di completamento, la presente assunzione resasi obbligatoria per l'anno 2019;

Tenuto conto:

- che per quanto attiene alla ordinaria modalità di reclutamento pubblica "dall'esterno" per le assunzioni di personale rientranti nella categoria e profilo professionale per il quale è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, quale è il "Collaboratore Servizi di Accoglienza" di Cat. B1, la procedura "concorsuale" individuata dalla normativa e finalizzata a tale scopo, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, è quella dell'assunzione tramite richiesta attingendo dalle apposite liste del Centro per l'impiego, e nella fattispecie di che trattasi, al Servizio "Collocamento Mirato" della Regione Emilia Romagna;

- che tuttavia, prima di dar seguito alla copertura dei posti con procedura “esterna”, occorre attivare le procedure di mobilità di cui agli artt. 30 e 34 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e smi, visto quanto previsto dagli stessi articoli;

Richiamato a tal proposito anche il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12.02.2004 n. 190/04 che chiarisce che la comunicazione preventiva alle procedure di reclutamento, prevista dal citato art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, deve essere effettuata anche nel caso in cui le amministrazioni pubbliche debbano procedere all'assunzione di disabili ai sensi della legge n. 68/1999, riservando unicamente a tale categoria di soggetti, la procedura di mobilità;

Valutato che nello stesso modo si debba agire, anche con riferimento alle procedure di mobilità volontaria tra Enti da attivare ai sensi dell'art. 30 del medesimo Decreto n.165/2001 e ss.mm.ii., ovverosia indicendo Bando di mobilità riservato esclusivamente a dipendenti pubblici centralinisti “non vedenti”, trattandosi di assunzione a copertura di quota d'obbligo ad essi espressamente riservata;

Ritenuto pertanto di dover procedere a sostituire la dipendente deceduta - in relazione all'attuale situazione dell'Ente posti/operatori/centralino e a copertura di specifica quota d'obbligo di cui al combinato disposto delle leggi 113/85 e 68/99 - mediante assunzione di altro Centralinista non vedente iscritto all'Albo, attingendo dalle apposite liste del Centro per l'impiego / Collocamento Mirato della Regione Emilia Romagna, dal primo momento utile nel corso del 2019 - previa esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria e volontaria di cui agli artt. 34 bis e 30 del Decreto legislativo n. 165/2001, riservate esclusivamente a dipendenti di altre P.A., centralinisti “non vedenti” e specificando ulteriormente che, trattandosi di assunzione obbligatoria, a copertura di “quota d'obbligo” ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 68/1999, essa non deve essere computata nel budget a disposizione per le “nuove assunzioni” dell'anno 2019;

Visti e richiamati a tal proposito, gli artt. 34-bis e 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, in merito alle procedure di mobilità obbligatoria e volontaria da effettuare prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate all'assunzione dall'esterno a copertura del posto vacante in organico;

Richiamato a tal fine quanto previsto dall'art. 34 bis (in tema di mobilità obbligatoria) del D.Lgs. n. 165/2001, che recita testualmente:

“1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. ... omissis...

4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273."

Dato atto, in relazione agli adempimenti di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.:

- che il Comune di Reggio Emilia ha già provveduto ad attivare detta procedura in data 30/04/2019 inviando alla Regione Emilia Romagna – Agenzia per il Lavoro, e per conoscenza in pari data e via PEC (P.G. n. 81676 del 30/04/2019), già anche al Dipartimento della Funzione Pubblica, la comunicazione con l'indicazione del posto e delle mansioni da ricoprire mediante la copertura mediante chiamata numerica attraverso il Centro per l'Impiego – Ufficio Collocamento Mirato – della Regione Emilia Romagna;
- che il Servizio Lavoro della Regione Emilia Romagna ha verificato e comunicato l'assenza di personale avente pari qualifica rispetto a quella richiesta negli elenchi di disponibilità tenuti dalla Regione, ed ha pertanto trasmesso anch'esso nuovamente la nostra comunicazione - da loro protocollata in arrivo col numero LV/2019/0024079 - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, per il seguito di propria competenza, inviandola altresì per conoscenza anche al Comune di R.E. (comunicazione pervenuta al Comune di R.E. via PEC in atti al n. 96885 di P.G. del 16/05/2019);
- che tale procedura si concluderà pertanto, come previsto dalla norma, trascorsi 60 giorni dall'avvenuta comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica senza alcuna assegnazione né da parte della Regione Emilia Romagna né dal Dipartimento (60 gg. dal 30/04/2019);

Visto inoltre quanto disposto dall'art. 30 del Decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. in merito alla Mobilità volontaria :

“ ..

1. *Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.*

...omissis...”;

- 2-bis. *Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.*

...omissis...”;

Ritenuto pertanto opportuno - al fine di accelerare i tempi di copertura del suddetto posto vacante e della quota d'obbligo, e nell'attesa di avere esito definitivo circa le procedure di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34 bis - procedere contestualmente anche alla pubblicazione di apposito Bando di Mobilità volontaria tra Enti, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la ricerca di personale da assumere con profilo di COLLABORATORE SERVIZI DI ACCOGLIENZA con mansioni di Centralinista Cat. B1 - riservato unicamente ai dipendenti di altre PP.AA. in servizio quali

centralinisti "non vedenti" ai sensi della Legge 113/85 ed a tal fine computati in quota d'obbligo di cui alla Legge 68/99, quale preventivo tentativo di copertura del suddetto posto vacante prima di procedere ad attivare richiesta di assunzione tramite apposite liste del Centro per l'impiego Servizio Collocamento Mirato della Regione Emilia Romagna;

Specificato che dell'esito (positivo o negativo) di tale procedura di mobilità volontaria si prenderà atto al termine delle relative operazioni selettive, prima di procedere all'eventuale richiesta di avviamento a selezione al Centro per l'Impiego;

Visto inoltre quanto disposto dall'art. 44 - Sezione B del Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi "Mobilità volontaria tra Enti", approvato con Deliberazione G.C. n. 22519/267 del 01.12.2010, successivamente modificato, relativamente alle procedure attivabili in caso di mobilità volontaria tra Enti;

Visti inoltre, in particolare, i seguenti articoli della Sezione B - L'Accesso del vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione G.C. n. 22519/267 del 01.12.2010, e ss.mm.ii.;

- l'art. 3 Sezione B - "Famiglie professionali e profili professionali";
- l'art. 5 Sezione B - "Requisiti generali per l'accesso";
- l'art. 6 Sezione B - "Titoli Culturali e Professionali";
- l'art. 10 Sezione B - "Assunzioni tramite il Centro per l'Impiego di Reggio Emilia";
- l'art. 44 "Mobilità volontaria tra Enti"- relativamente alle procedure attivabili in caso di mobilità volontaria tra Enti;

Sentita la Dirigente del Servizio "*Comunicazione e Relazioni con la Città*" nell'ambito del quale rientra il Centralino Comunale e pertanto interessata all'assegnazione del personale ricercato, per quanto attiene ai requisiti da richiedere e alle modalità per l'individuazione del candidato, da prevedere nel Bando di Mobilità, anche in relazione alle specifiche mansioni che verranno attribuite alla figura ricercata;

Convenuti con la suddetta Dirigente, i seguenti requisiti e le modalità per l'individuazione del candidato da assumere, da indicare sul Bando - requisiti che i candidati dipendenti di altri Enti devono obbligatoriamente possedere per la partecipazione al Bando:

- Essere dipendente a tempo indeterminato di altra Pubblica Amministrazione in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno / concorso ai vincoli di finanza pubblica per l'anno precedente;
- Essere inquadrato in profilo di Cat. Giuridica ed Economica B1, con specifiche mansioni di "Centralinista";
- Aver superato il periodo di prova presso altra Amministrazione nelle medesime mansioni;
- Essere iscritto all'Albo professionale dei centralinisti telefonici "privi della vista" di cui alla Legge 113/85;
- Essere già computato, nell'Amministrazione di provenienza, tra il personale disabile di cui all'art. 8 della Legge 68/1999 quale "Centralinista non vedente" ex Legge n. 113/1985;
- Essere in possesso del seguente titolo di studio: Licenza di scuola dell'obbligo;
- Essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle specifiche mansioni di Centralinista;
- Non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del presente Bando.

Pertanto le domande che perverranno nel corso di pubblicazione del Bando di mobilità dovranno essere già corredate, a pena di esclusione, di:

- Dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza attestante il fatto "*di essere Pubblica Amministrazione in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno / concorso ai vincoli di finanza pubblica per l'anno precedente*";
- NULLA-OSTA incondizionato all'attivazione della mobilità da parte dell'Ente di provenienza a decorrere dalla data che verrà stabilita dal Comune di Reggio Emilia e comunque non oltre il 31.12.2019;
- Certificato rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza da cui risulti che il candidato è computato tra i disabili assunti ai sensi della Legge 68/1999 quale "Centralinista non vedente" ex Legge n. 113/1985;
- Fotocopia in carta semplice di documento di riconoscimento in corso di validità;
- *Curriculum* professionale con l'indicazione dei servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, delle posizioni di lavoro ricoperte in particolare con riferimento alle mansioni di Centralinista e di

ogni altra informazione che l'interessato ritenga utile fornire nel proprio interesse, per consentire una valutazione completa della professionalità posseduta.

Non verranno pertanto prese in considerazione le domande che perverranno senza il suddetto NULLA OSTA incondizionato all'attivazione della mobilità da parte dell'Ente di provenienza, né le domande che perverranno da parte di dipendenti di Amministrazioni Pubbliche non in regola con le prescrizioni del patto di stabilità / concorso ai vincoli di finanza pubblica per l'anno precedente o prive della suddetta dichiarazione.

Non verranno altresì prese in considerazione le domande di candidati non iscritti all'Albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista di cui alla Legge 113/1985 o non computati tra il personale disabile di cui all'art. 8 della Legge 68/99 quale "Centralinista non vedente" ex Legge n. 113/1985.

Prima dell'eventuale effettiva assunzione verrà richiesto, per il candidato che dovesse essere individuato, il NULLA OSTA definitivo alla mobilità all'Ente di appartenenza, entro i termini che verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia e comunque entro il 31.12.2019, pena la non attivazione della mobilità (fatta comunque salva la facoltà del Comune di Reggio Emilia di sospendere o di dilazionare l'effettiva assunzione derivante dal Bando di mobilità, **che è comunque subordinata all'esito negativo della Mobilità ex art. 34 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i. in corso di attuazione**, e ad ulteriori verifiche e monitoraggi sia sugli equilibri e disponibilità di Bilancio che sul rispetto di tutti i vincoli legislativi e finanziari previsti in materia di assunzioni e di riduzione della spesa di personale).

Qualora si ritenga necessario, se ritenuto funzionale a seguito di accordi con l'Amministrazione di provenienza, anche al fine di facilitare il trasferimento e/o al fine di poter verificare oggettivamente capacità e attitudini del candidato in relazione al Servizio di assegnazione e alle funzioni da svolgere, etc. la mobilità definitiva potrà essere preceduta da un periodo di comando variabile, anche a tempo parziale, del soggetto individuato.

I candidati in possesso di tutti i requisiti previsti sul Bando, verranno convocati dalla Commissione, mediante comunicazione da inviare a mezzo posta elettronica all'indirizzo E-mail o PEC indicato nella domanda di partecipazione, per sostenere un colloquio conoscitivo/selettivo tendente a verificare le conoscenze / competenze / esperienze professionali possedute e maturate durante il precedente servizio, nonché la motivazione al trasferimento. Durante il Colloquio, a discrezione della Commissione, potrà essere effettuata una prova teorico/pratica di idoneità all'utilizzo del Centralino, con riferimento alle postazioni lavorative attualmente destinate ai Centralinisti privi della vista dal Comune di Reggio Emilia.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.6.1993, n. 6;
- l'art. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 – Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data 23.05.2015, P.G. n. 21357 alla Dr.ssa Giubbani Battistina, della direzione del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" dal 01.06.2015 e fino alla scadenza del contratto a tempo determinato (leggasi 31.12.2019);

DETERMINA

1. di indire - per tutte le motivazioni dettagliatamente indicate in premessa - ed in attuazione di quanto già autorizzato per l'intero triennio 2019-2021, al verificarsi delle condizioni ivi stabilite, dal Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019-2021 Delib. G.C. 14/12/2018 N. 214 – BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI, per la ricerca di 1 unità da assumere con profilo di "Collaboratore Servizi di Accoglienza" con mansioni di Centralinista – CAT. B1 a tempo pieno - ai

sensi di quanto disposto dall'art. 30 comma 2 bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., e dall'art. 44 Sezione B l'Accesso del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi – riservato unicamente ai dipendenti di altra Pubblica Amministrazione in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno / concorso ai vincoli di finanza pubblica per l'anno precedente, in servizio a tempo indeterminato con mansioni di Centralinista e “non vedenti” ai sensi della Legge 113/85 - quale previo ed obbligatorio esperimento da effettuare, prima di procedere all'assunzione tramite richiesta attingendo dalle apposite liste del Centro per l'impiego Servizio Collocamento Mirato della Regione Emilia Romagna - approvando contestualmente come risulta in **ALLEGATO A)** al presente provvedimento, il relativo Bando di mobilità completo di Facsimile Modello di domanda, che costituisce “lex specialis” della procedura stessa;

2. di specificare che tale Bando e l'eventuale assunzione da esso derivante, sono subordinati all'esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., attualmente in corso di esperimento;
3. di stabilire:
 - in 30 giorni la pubblicazione del Bando di Mobilità di cui sopra;
 - di pubblicare ed esporre tale Bando, così come previsto dall'art. 44 Sezione B – L'Accesso - del Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, all'Albo Pretorio Online del Comune di Reggio Emilia e all'URP cittadino, sul Sito Internet istituzionale del Comune di Reggio Emilia e di diffonderne copia, per via informatica, ai Comuni della Provincia di Reggio Emilia e ai Comuni capoluogo di Provincia della Regione Emilia Romagna, nonché all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della Provincia di Reggio Emilia.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(Dott. Giubbani Battistina)

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

GIUBBANI BATT
2019.06.04 17:07:25

CN=GIUBBANI BATTISTIN.
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO N
2.5.4.97=CF:IT-001459203E

RSA/2048 bits

